



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

☒ Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - ☎ 015/666262 - FAX 015/667693 - Cod. fis./p. iva
00392750022

PEC: mongrando@pec.ptbiellese.it

SERVIZIO DI STATO CIVILE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - FUNZIONI	3
ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE.....	3
ART. 4 - GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE	3
ART. 5 - RIMBORSO SPESE	3
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 7 - ALLESTIMENTO DELLA SALA.....	4
ART. 8 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE	4
ART. 9 - MATRIMONIO SU DELEGA	4
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei matrimoni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto negli articoli da 106 a 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come prevista dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

ART. 2 - FUNZIONI

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai soggetti previsti dalla normativa.
2. I soggetti delegati devono far pervenire all'ufficio dello stato civile la loro disponibilità almeno 10 giorni prima della celebrazione dei matrimonio.

ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e precisamente nella Sala Consiliare oppure nel locale della Biblioteca Comunale.

ART. 4 - GIORNI ED ORARI DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti nel rispetto dei seguenti orari:
 - da lunedì a venerdì: in orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile;
 - sabato: dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
 - **nel caso si intenda celebrare il matrimonio dal lunedì' al venerdì' oltre l'orario di apertura dell'Ufficio di Stati Civile, cio' puo' avvenire previo accordo con gli Uffici, compatibilmente con la disponibilita' di chi andra' a celebrare il matrimonio;**
2. Non si celebrano matrimoni civili di domenica, nei giorni festivi, il 24 ed il 31 Dicembre e dal 12 al 16 Agosto oltre alla Festività del Santo Patrono ricadente nel mese di Luglio.

ART 5 - RIMBORSO SPESE

1. La celebrazione dei matrimoni civili fra cittadini di cui almeno uno residente o iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) nel Comune, è gratuita da lunedì a venerdì durante l'orario di apertura pubblico dell'ufficio d stato civile.
2. Qualora la celebrazione avvenga oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di stato civile e/o fra nubendi entrambi non residenti, il servizio è soggetto a tariffe di rimborso spese stabilite dalla Giunta Comunale.
3. I predetti rimborsi sono determinati tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (costo del personale e consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc).
4. Il pagamento della tariffa di cui al punto 2 deve avvenire entro il giorno precedente la celebrazione.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e' l'Ufficio di Stato Civile.
2. Le modalità (data e ora) della celebrazione devono comunque essere concordate con l'ufficio di stato civile almeno 30 giorni prima della data del matrimonio, presentando apposita richiesta scritta.
3. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata dai richiedenti solo su appuntamento.

4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sarà imputabile alla parte richiedente.

ART. 7 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi floreali che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura dei richiedenti.
2. La Sala dovrà essere restituita nelle medesime **condizioni** in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. E' vietato gettare riso, confetti, coriandoli **o altro all'interno delle strutture** comunali.
4. Non sono consentiti rinfreschi.
5. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
6. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al sottoscrittore della richiesta di cui all'art. 6 c.2.

ART. 8 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.
3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno **5** (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

ART. 9 - MATRIMONIO SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta all'ufficio di stato civile.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - delega del comune richiedente;
 - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
 - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia: Codice Civile
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal **1° Agosto 2015**.